

Roma, 8 maggio 2020

Gentili Segretari Generali,

al fine di una corretta interpretazione e attuazione del punto 13 del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, Vi chiedo di intervenire sulle Vostre strutture territoriali.

Il secondo e il terzo punto dell'articolo 13 sono stati definiti con riferimento alla tipologia delle imprese e al sistema delle relazioni sindacali che, le diverse Organizzazioni di rappresentanza datoriale, hanno sviluppato nel tempo.

Abbiamo dapprima discusso e definito il testo del terzo comma, che si riferisce al sistema di rappresentanza di Confindustria, che, come vi è ben noto, al netto del settore dell'edilizia e delle costruzioni, si articola a livello aziendale e di categoria.

La chiara posizione di Confindustria, a partire da questo modello di relazione sindacale, predilige l'adozione del Protocollo in tutte le imprese e, con il terzo comma, apre alla possibilità di Comitati istituiti a livello territoriale o settoriale ad iniziativa dei soggetti firmatari, per le finalità del Protocollo condiviso.

./..

-----  
Dott. Maurizio Landini  
Segretario Generale CGIL

Dott.ssa Annamaria Furlan  
Segretario Generale CISL

Dott. Carmelo Barbagallo  
Segretario Generale UIL

e pc  
Avv. Giuseppe Conte  
Presidente del Consiglio dei Ministri

Dott.ssa Nunzia Catalfo  
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dott. Stefano Patuanelli  
Ministro dello Sviluppo Economico

Dott. Roberto Gualtieri  
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Dott. Roberto Speranza  
Ministro della Salute

LORO SEDI

Il Vice Presidente  
per il Lavoro e le Relazioni Industriali

Invece il secondo comma lo avete discusso e definito con le altre Organizzazioni di rappresentanza datoriale presenti al confronto del 24 aprile che, “per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali”, non prevedono normalmente una interlocuzione a livello aziendale ma a livello territoriale come, ad esempio, l’artigianato.

Purtroppo, i rappresentanti delle Vostre organizzazioni che operano in diversi territori interpretano il secondo comma come riferito a tutti i sottoscrittori del Protocollo condiviso e pretendono altresì, di estenderne l’applicazione ben oltre la volontà delle parti che lo hanno sottoscritto.

Da un lato, infatti, si pretende la partecipazione delle Associazioni di Confindustria al Comitato territoriale di cui al secondo comma dell’articolo 13 mentre, come risulta dalla ricostruzione svolta, è di tutta evidenza che, per quanto concerne le imprese con il sistema di relazioni sindacali come la maggior parte di quelle aderenti a Confindustria, il Comitato territoriale cui fare riferimento è quello del terzo comma.

Dall’altro, si pretende di utilizzare il Comitato, di cui al secondo comma, per finalità che nulla hanno a che vedere con il Protocollo Condiviso, imponendo una presenza sindacale anche alle imprese che ne sono prive, peraltro attribuendo al Comitato poteri di vigilanza, controllo e sanzione che in nessun modo si è voluto affidare ai Comitati attraverso il Protocollo condiviso e che, anzi, si è voluto mantenere rigorosamente in capo ai soggetti istituzionalmente preposti a ciò.

In virtù di questo, Vi segnalo che, nei territori, le Associazioni di Confindustria non potranno essere obbligate, in forza del Protocollo condiviso, ad aderire a Comitati Territoriali costituiti ai sensi del comma secondo dell’articolo 13 e/o a Comitati Territoriali o Settoriali, ai sensi del comma terzo.

Resta da sottolineare che: l’adozione del Protocollo aziendale è la condizione per poter svolgere l’attività lavorativa da parte delle imprese; il Protocollo aziendale deve essere conforme e coerente con i contenuti del Protocollo condiviso, come integrato da ultimo il 24 aprile scorso; il Protocollo aziendale non può essere mai considerato un accordo sindacale ma un documento aziendale che, anche in esito alla consultazione con le rappresentanze sindacali aziendali, laddove presenti, risulti adottato in modo conforme al Protocollo condiviso a livello nazionale.

Del resto, non sarebbe opportuno considerarlo un accordo anche per impedire che eventuali responsabilità, civili o penali, possano ricadere sui rappresentanti sindacali che lo sottoscrivessero.

Così come occorre precisare, che nel Protocollo abbiamo condiviso una particolare attenzione ai luoghi comuni (mese, spogliatoi, aree relax, bar, etc) prevedendo l’utilizzo di una mascherina chirurgica. A fronte di questa condivisa cautela, si sta facendo largo una interpretazione secondo cui per “spazi comuni” si intenderebbe qualsiasi luogo ove lavorino più persone.

A parte che il punto 7 dell’accordo definisce chiaramente gli spazi comuni, le Parti hanno deciso di mantenere fermo, per i luoghi di lavoro, che l’uso delle mascherine è obbligatorio solo in caso di impossibilità di rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Il Vice Presidente  
per il Lavoro e le Relazioni Industriali

Questa previsione verrebbe meno se si dovesse indossare obbligatoriamente la mascherina in qualsiasi luogo di lavoro nel quale fosse presente più di un lavoratore, anche se l'azienda si fosse organizzata per rispettare il metro di distanza.

Quella previsione quindi, non può che interpretarsi nel senso che i "luoghi comuni" sono solamente quelli che rispondono alle logiche dell'indicazione esemplificativa contenuta nel punto 7, mentre la disciplina della tutela nei luoghi di lavoro, anche laddove questi siano condivisi tra più lavoratori, resta regolata dal punto 6, con la previsione dell'uso delle mascherine nelle ipotesi in cui il lavoro imponga a distanza interpersonale minore di un metro, e non sia possibile adottare altre soluzioni organizzative.

Del resto, lo stesso art. 16, comma 1, del DL n. 18/2020, espressamente richiamato nella disposizione, conferma l'uso della mascherina *"per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro"*.

Infine sul tema delle trasferte, e anche alla luce della progressiva ripresa delle attività produttive, troviamo che ci sia la necessità di un chiarimento sul punto 8 del Protocollo.

Le trasferte e i viaggi di lavoro, nazionali e internazionali (anche se già concordati o organizzati) nel Protocollo del 14 marzo erano fattore di particolare criticità. Oggi, vista la progressiva ripresa delle attività, gli spostamenti che devono ritenersi limitati, anche alla luce dell'art. 1, lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, sono quelli che, pur motivati da comprovate esigenze lavorative, potrebbero comportare il rischio di assembramenti (convegni, fiere, etc) e che possano esporre a eventuali rischi i lavoratori, cosicché i protocolli aziendali potranno regolare specificamente la fattispecie.

Non avrebbe senso consentire la ripresa della produzione senza poter, nel contempo, consentire all'impresa, sempre nel rispetto delle misure di prevenzione, di svolgere, ad esempio, le attività di vendita, di assistenza, anche nei confronti della filiera produttiva (ad es. produzione conto/terzi), manutenzione, consulenza.

Questo perché la finalità del Protocollo è garantire la continuità aziendale in sicurezza: una diversa interpretazione contrasterebbe con la chiara volontà espressa dalle parti che l'hanno sottoscritto.

Cordiali saluti



Maurizio Stirpe